

LEGGE DI BILANCIO 2018 E PREVIDENZA

La “**Legge di Bilancio 2018**” ha apportato importanti novità in tema di previdenza e flessibilità in uscita (APE e RITA).

NOVITA' IN MATERIA DI RENDITA INTEGRATIVA “RITA” (Art. 1, comma 168 della Legge di Bilancio 2018¹)

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di Rendita Integrativa (RITA) riguardano principalmente la platea dei beneficiari ed il requisito anagrafico per accedervi.

In particolare:

1) dal 2018 possono richiedere la Rendita Integrativa (RITA) anche:

- i lavoratori che abbiano perso il lavoro nei 5 anni precedenti alla maturazione del diritto a percepire la pensione di vecchiaia;
- i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.

Per queste due nuove categorie di beneficiari, sarà necessario anche aver maturato almeno 20 anni di contributi previdenziali.

2) è stato abolito il requisito anagrafico che consentiva al beneficiario di accedere a RITA solo al compimento dei 63 anni di età.

Ricordiamo che la Rendita Integrativa (RITA) consente ai lavoratori di accedere alla pensione anticipata tramite l'utilizzo della pensione complementare,

¹ 168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. 4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. 4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

l'obiettivo è quindi quello di rendere meno onerosa "l'uscita dal lavoro" in attesa della pensione "*pleno iure*".

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, escluse quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate in tutto o in parte in forma di rendita temporanea. In tal caso all'aderente ad una forma di previdenza complementare è consentita la possibilità di usufruire di una rendita prima di aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non dover attendere il raggiungimento della pensione pubblica.

Sulla base delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, nel 2018 (anno in cui uomini e donne potranno andare in pensione a 66 anni e 7 mesi) i lavoratori avranno comunque la possibilità di andare in pensione anticipata con la RITA a 61 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi.

Il comma 168 interviene anche sul trattamento tributario della rendita integrativa, prevedendo che:

- la parte imponibile della "RITA" sia assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Al percettore della rendita è comunque riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva e di assoggettare la "RITA" a tassazione ordinaria;
- le somme erogate a titolo di "RITA" siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

NOVITA' IN MATERIA DI ANTICIPO PENSIONISTICO "APE" (Art. 1, commi 162-167 della Legge di Bilancio 2018)²

La Legge di Bilancio 2018 prevede una serie di provvedimenti in materia di Anticipo Pensionistico. Il provvedimento infatti oltre a prorogare di un ulteriore

² 162. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»; b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»; c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «,ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»; d) al comma 179, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»; e) dopo il comma 179 è inserito il seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»; f) al comma 199, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»; g) al comma 199, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»; h) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 163 e 165 nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»; i) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 163 e 166 nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 153 del presente articolo.

164. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.

166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

167. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo APE Sociale» con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

anno l'accesso all'Anticipo Pensionistico Volontario (termine prorogato al 31 dicembre 2019) prevede l'introduzione dell'Ape Rosa Social, consentendo alle donne lavoratrici l'uscita anticipata dal mondo del lavoro con una riduzione degli anni contributivi necessari per accedervi.

Le principali novità riguardano nello specifico:

1 - Ampliamento categorie lavoratori gravosi e lavoratori precoci - E' stato ampliato l'accesso all'Ape sociale a quattro nuove categorie di lavori gravosi che potranno beneficiare anche del blocco dell'età pensionabile. Tali categorie riguardano:

- gli operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
- gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca;
- i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative. Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell'Ape sociale, alla pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, se posseggono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età;

2 - Ape sociale disoccupati - E' stata estesa la possibilità di accedervi anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, a condizione che abbiano avuto almeno 18 mesi di contratto negli ultimi 3 anni. Potranno accedere all'Ape sociale anche i lavoratori rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o con contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente;

3 - Ape sociale per assistenza ai disabili - Per quanto concerne i *caregiver*, potranno accedere all'Ape sociale coloro i quali assistano un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni o se questi ultimi siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti;

4 - Ape sociale donna - è riconosciuta una riduzione degli anni di contribuzione richiesti per le lavoratrici con figli. La riduzione prevista è pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo. In sostanza, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, di assistenza ai disabili o disoccupati, possono richiedere l'Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere l'indennità con un minimo di 34 anni di contributi;

5 - Proroga Ape sociale e ape volontaria- E' stata prevista la proroga sia dell'Ape sociale che dell'Ape volontario per coloro che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato stanziato un apposito fondo (cd. Fondo Ape Sociale) in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure.

Sulla base delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, nel 2018 (anno in cui uomini e donne potranno andare in pensione a 66 anni e 7 mesi) i lavoratori avranno comunque la possibilità di beneficiare dell'Anticipo Pensionistico purché abbiano compiuto 63 anni e 7 mesi di età.

ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI PREVIDENZA

ISOPENSIONE

(Art. 1, comma 160 della Legge di Bilancio 2018)³

L'isopensione consiste in uno scivolo pensionistico, alternativo all'Ape aziendale, che consente ai dipendenti di anticipare l'uscita dal lavoro sino a un massimo di 7 anni di anticipo (nuovo termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, in precedenza tale requisito era pari a 4 anni) senza perdere lo stipendio.

Le somme percepite a seguito della richiesta di isopensione non sono da considerarsi come una pensione anticipata ma come una prestazione a sostegno del reddito, alla stregua dell'indennità di disoccupazione e/o la mobilità. Oltre all'isopensione, al lavoratore sono accreditati anche i contributi previdenziali spettanti sino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Possono beneficiare dell'isopensione i lavoratori in esubero che:

- sono occupati presso aziende che hanno mediamente più di 15 dipendenti, ai quali manchino non più di 7 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- sono oggetto di un accordo sindacale aziendale (con le organizzazioni comparativamente più rappresentative);
- concludono un ulteriore accordo con l'impresa, con cui si fornisce il consenso alla cessazione del rapporto (il consenso non è necessario solo in caso di licenziamenti collettivi).

³ 160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI

Per favorire l'accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2018 è esteso anche ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati (deducibilità dei premi e dei contributi versati).

La disposizione si applica anche ai dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge, mentre sono esclusi i premi, i contributi e i montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2017 per i quali continua a operare la disciplina previgente.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Stefano Colao

Dottori Commercialisti e Revisori Legali